

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI RACCOLTA

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

CAPITALE SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale.

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2463 codice civile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dagli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, una società a responsabilità limitata a totalitaria partecipazione di capitale pubblico denominata "Campus Reggio srl". Nel seguito del presente atto, "Campus Reggio srl" sarà indicata anche, per brevità, come "Società" ovvero mediante l'acronimo "C.R.".

2. Il Comune di Reggio Emilia è socio unico della società ed esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Al fine di assicurare continuativamente il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il presente Statuto detta la disciplina della Società in modo da garantire che non venga meno la sua natura di società a totale partecipazione pubblica, che il

Socio pubblico eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le attività svolte dalla società rientrino tra quelle consentite dalla legge ad una società a partecipazione pubblica. Nel perseguimento del medesimo fine, la Società è obbligata ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su Campus Reggio srl da parte del Socio Pubblico", predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto e redatto sulla base della relativa delibera di indirizzo approvata dal Consiglio.

4. La società svolge oltre l'80% delle proprie attività nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Socio Pubblico. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2. Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto esclusivo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettere a), b), d) ed e) del

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e servizi di interesse generale e comunque necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso. Tali attività vengono affidate alla Società con delibera adottata dagli organi competenti dell'Ente locale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

2. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività:

a. Progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in favore del Socio Unico;

b. Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana in favore del Socio Unico;

c. Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

d. Valorizzazione dei propri beni immobili;

e. Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici, beni e servizi strumentali;

f. Gestione, diretta o indiretta, nell'interesse generale, del mercato all'ingrosso dei prodotti

ortofrutticoli di Reggio Emilia per l'attuazione di iniziative tese a migliorare il consumo e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed annonari nell'interesse generale;

g. Gestione e manutenzione di ogni altro bene del patrimonio del Comune di Reggio Emilia a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali nel settore dei rifiuti, del trasporto, dell'energia, del gas e del servizio idrico integrato.

3. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini, purché strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia o relativa alla gestione di servizi di interesse generale.

4. Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alla attività delle società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali di Enti pubblici, la società potrà

instaurare in qualità di concessionaria, rapporti di concessione a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici in relazione ad aree, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulando con i predetti Enti le relative convenzioni.

5. La Società avrà altresì facoltà di prestare garanzie fideiussorie e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio pubblico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto e fermi restando i limiti tempo per tempo normativamente previsti per le attività di interesse generale e l'attività delle società strumentali costituite per la produzione di beni e la prestazione di servizi in affidamento diretto da parte del Socio Pubblico che le partecipa, limiti che dovranno essere in ogni caso rispettati nella determinazione e nello svolgimento delle attività da parte della Società.

Articolo 3. Sede

1. La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia.

Articolo 4. Durata

1. La società è contratta a tempo indeterminato. Al socio compete in ogni momento il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 comma secondo del codice civile.

Articolo 5. Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00), ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Reggio Emilia, socio unico della società, e potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3. Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di carattere fiscale vigenti, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.

5. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dal socio nei

due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, Codice Civile.

Articolo 6. Domiciliazione

1. Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, non vidimato, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7. Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

2. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società e del socio unico, al fine di garantire la coerenza con quanto stabilito dalla legge e dalla normativa europea per l'esercizio sulla società di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 8. Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria

soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 9. Decisioni del socio unico

1. Il socio, tramite deliberazioni assunte dai propri organi in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 267/2000, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio:

- a. l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'amministratore unico;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione

dei diritti del socio unico, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;

g. l'approvazione del budget annuale e triennale di previsione e del programma annuale degli investimenti;

h. l'approvazione del programma triennale degli investimenti e dei lavori pubblici, e l'approvazione dei relativi studi di fattibilità e/o progetti preliminari;

i. l'approvazione dell'organigramma aziendale, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti e l'eventuale nomina di un direttore generale;

j. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili;

k. l'acquisto e la vendita di aziende e rami

d'azienda;

l. l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente erogante la concessione di garanzie reali;

m. l'approvazione dei progetti definitivi relativi ad opere e lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

n. la concessione in favore di terzi di garanzie reali o personali, quali a mero titolo esemplificativo, ipoteche, fidejussioni, pegni, in considerazione della natura, loro propria, di atti di straordinaria amministrazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 10. Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci
- Amministratore Unico
- Collegio sindacale
- Revisore contabile

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di

società.

Articolo 11. Assemblea dei soci

1. Le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Comune di Reggio Emilia, dall'Amministratore Unico, con avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegrafo, fax, posta elettronica, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo telegrafo, telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, spedito ai soci almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui in l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita, anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipano il socio e l'amministratore unico e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui l'Amministratore Unico o i Sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12. Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

2. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.

5. La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore unico, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, ai dipendenti della società ed, in ogni caso, a soggetti diversi dai membri della giunta del Comune di Reggio Emilia.

Articolo 13. Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2.

4. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14. Amministratore Unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. L'amministratore può essere scelto anche fra non soci nel rispetto del principio della parità di genere e all'Amministratore Unico si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.

3. Non può essere nominato e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico il Sindaco, i componenti della Giunta comunale, i consiglieri del Comune di Reggio Emilia

e loro parenti ed affini.

5. L'amministratore resta in carica di norma 3 anni, salva la possibilità di fissare un termine diverso dall'atto della nomina e salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni. L'amministratore può essere rinominato.

6. La cessazione dell'amministratore per decadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato nominato.

7. L'amministratore dispone solamente dei poteri per l'ordinaria amministrazione della società, fatti salvi, in ogni caso, quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

8. L'amministratore unico formalizza le proprie decisioni emettendo provvedimenti (determinazioni) numerati progressivamente e conservate agli atti della società.

9. L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

10. L'amministratore può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti, può nominare e revocare procuratori.

11. All'Amministratore Unico spetta un'indennità per

la carica da definirsi in sede assembleare, nel rispetto dei limiti della vigente normativa. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico.

12. L'amministratore è revocabile in qualunque momento dal socio.

13. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno

Articolo 15. Competenze dell'Amministratore Unico

1. All'amministratore unico compete la gestione operativa ordinaria della società in esecuzione delle direttive del socio unico. A titolo esemplificativo l'amministratore unico:

a) assume la qualifica di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, ove in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è designato; in difetto, nomina uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del

Procedimento;

b) assume le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della società, ovvero affida, commissiona, aggiudica lavori, acquisti di beni e servizi, incarichi nei limiti del budget approvato dall'assemblea e nel rispetto della normativa vigente;

c) propone all'assemblea la struttura organizzativa della società;

d) provvede all'assunzione del personale nel rispetto dei criteri approvati dal socio unico;

e) sovrintende e coordina le risorse umane, adotta provvedimenti disciplinari, provvede alla contrattazione aziendale;

f) assume le decisioni di ordinaria gestione volte al funzionamento della società tendendo al costante miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi;

g) predispone il programma triennale degli investimenti e dei lavori, gli studi di fattibilità e i progetti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) provvede agli appalti e alla acquisizione di beni, forniture e servizi, in conformità alla

normativa vigente.

Articolo 16. Organo di controllo

1. Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile deve essere affidato ad un collegio sindacale o ad un revisore contabile.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri dell'organo di controllo.

3. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 17. Composizione e durata.

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere

scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale.

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili entro i limiti previsti dalla normativa afferente i componenti del collegio di revisione di cui al Testo Unico Enti Locali cui si fa rinvio dinamico.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 18. Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri dell'organo di revisione.

3. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 19. Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'amministratore della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

5. Il socio che approva il bilancio decide anche in

merito alla distribuzione degli utili.

6. La società deve predisporre il budget triennale ed il piano triennale degli investimenti entro i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti per il bilancio del Comune socio unico, ai quali si rinvia in modo dinamico.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20. Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori, ovvero in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai

poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 21. Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata.